Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 22 del 27 gennaio 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 gennaio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 9 gennaio 1951, n. **11**.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1951, n. **11.**

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SPATARO — SCELBA — VANONI — LOMBARDO — D'ARAGONA — PELLA — ALDISIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

Agreement between the Government of the Italian Republic and the Food and Agriculture Organization of the United Nations regarding the Headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Desiring to conclude an agreement pursuant to the following resolution adopted by the Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations at its Fifth Session:

« THE CONFERENCE

Accepts, subject to the conclusion of suitable headquarters agreements with the central and local governments concerned, the offer tendered to the Organization by the Government of Itay, of a site in or near the city of Rome, for establishing the permanent Headquarters of the Organization; and

Authorizes the Director-General to negotiate such headquarters agreements and to refer them to the Council of FAO for ratification »;

Have appointed as their representatives for this purpose:

For the Government of the Italian Republic:

Gino Buti, Ambassador of Itay, and

For tre Food and Agriculture Organization of the United Nations:

Norris E. Dodd, Director-General,

who have agreed as follows:

Article I

Definitions

SECTION 1

In this agreement:

(a) the expression « FAO » means the Food and Agriculture Organization of the United Nations;

(b) the expression « the Government » means the Government of the Italian Republic;

(c) the expression « Director-General » means the Director-General of FAO, and, during his absence from duty, any officer designated by him to act on his behalf;

(d) the expression « appropriate Italian authorities » means such national or other authorities in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;

(e) the expression « laws of the Italian Republic » includes legislative acts, and decrees, regulations or orders, issued by or under authority of the Government or appropriate Italian authorities;

(f) the expression « headquarters seat » means:

(i) the land together with the buildings erected upon it as defined in Annex *A* to this agreement;

(ii) any other land or buildings which from time to time may be included therein by supplemental agreement with the appropriate Italian authorities;

(g) the expression « Member Nation » means a nation which is a member of FAO;

(h) the expression « representatives of Member Nations » includes all accredited members of delegations of Member Nations;

(i) the expression « meetings convened by FAO » means meetings of the Conference of FAO, the Council of FAO, any international conference or other gathering convened by FAO and any commission, committee or subgroup of any of these bodies;

(j) the expression « archives of FAO » includes records and correspondence, documents, manuscripts, still and moving pictures and films, and sound recordings, belonging to or held by FAO;

(k) the expression « officers of FAO» means all ranks of the FAO secretariat engaged by the Director-General or on his behalf;

(l) the expression « property » as used in Articles VII and VIII means all property, including funds and assets, belonging to FAO or held or administered by FAO in furtherance of its constitutional functions, and all income of FAO.

Article II

The Headquarters Seat

SECTION 2

(a) The permanent headquarters of FAO shall be in the headquarters seat, and shall not be removed therefrom unless FAO should so decide. Transfer of headquarters temporarily to another site shall not constitute a removal of the permanent headquarters in the absence of an express decision by FAO to that effect.

(b) The Government shall not, while this agreement is in force, dispose of all or any part of the headquarters seat without the consent of FAO.

SECTION 3

The Government grants to FAO and FAO accepts from the Government the permanent use and occupancy of the headquarters seat, as from the date of entry into force of this agreement. Such grant shall remain in force so long as the permanent headquarters of FAO shall be in the headquarters seat. FAO shall pay to the Government for the use and occupancy of the headquarters seat the total sum of one United States dollar ($ 1.00) per annum, payable yearly in advance, commencing on the date of entry into force of this agreement. The passage of time shall not contribute to the acquisition by FAO of the freehold title to the headquarters seat.

SECTION 4.

With respect to the headquarters seat and the installations therein originally provided by the Government, such as elevators, heating, air conditioning and other equipment:

(a) the Government shall be responsible for major repairs of a nonrecurring nature, in particular, but without limitation by reason of this enumeration, the repair of damage resulting from force majeure, structural defects or deterioration; for the replacement, when and if necessary, of such installations; and for the replacement, within a reasonable period, of any building or part thereof in the headquarters seat which may be totally or partially destroyed;

(b) FAO shall be responsible for minor repairs of a recurring nature and for upkeep through the provision of services and materials required to maintain the headquarters seat in a condition suitable for the effective discharge of the functions of FAO.

SECTION 5

To enable FAO to participate in the proposed network of short-wave communication to be established between the United Nations, its Specialized Agencies and its regional offices, the Government shall, upon request, grant to FAO for official purposes appropriate radio and telecommunication facilities in conformity with technical arrangements to be made with the International Telecommunications Union.

Article III

Extraterritoriality of the Headquarters Seat

SECTION 6

(a) The Government recognizes the extraterritoriality of the headquarters seat which shall be under the control and authority of FAO as provided in this agreement.

(b) Except as otherwise provided in this agreement, the laws of the Italian Republic shall apply within the headquarters seat.

(c) Except as otherwise provided in this agreement, the courts of the Italian Republic shall have jurisdiction, as provided in applicable laws, over acts done and transactions taking place in the headquarters seat.

SECTION 7

(a) The headquarters seat shall be inviolable. No officer or official of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter the headquarters seat to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by, the Director-General. The service of legal process, including the seizure of private property, may take place within the headquarters seat only with the consent of, and under conditions approved by, the Director-General.

(b) Without prejudice to Article X, FAO shall prevent the headquarters seat from being used as refuge by persons who are avoiding arrest under any law of the Italian Republic, required by the Government for extradition to another country, or endeavoring to avoid service of legal process.

Article IV

Protection of the Headquarters Seat

SECTION 8

(a) The appropriate Italian authorities shall exercise due diligence to ensure that the tranquility of the headquarters seat is not disturbed by any person or group of persons attempting unauthorized entry or creating disturbance in the immediate vicinity of the headquarters seat, and shall provide on the boundaries of the headquarters seat such police protection as is required for these purposes.

(b) If so requested by the Director-General, the appropriate Italian authorities shall provide a sufficient number of police for the preservation of law and order in the headquarters seat and for the removal therefrom of offenders.

SECTION 9

The appropriate Italian authorities shall take all reasonable steps to ensure that the amenities of the headquarters seat are not prejudiced and the purposes for which the headquarters seat is required are not obstructed by any use made of the land or buildings in the vicinity of the headquarters seat. FAO shall take all reasonable steps to ensure that the amenities of the land in the vicinity of the headquarters seat are not prejudiced by any use made by FAO of the land or buildings in the headquarters seat.

Article V

Public Services in the Headquarters Seat

SECTION 10

(a) The appropriate Italian authorities shall exercise, to the extent requested by the Director-General, their respective powers to ensure that the headquarters seat shall be supplied with the necessary public services, including, without limitation by reason of this enumer-

ation, electricity, water, sewerage, gas, post, telephone, telegraph, local transportation, drainage, collection of refuse and fire-protection, and that such public services shall be supplied on equitable terms. In case of any interruption or threatened interruption of any such services, the appropriate Italian authorities shall consider the needs of FAO as being of equal importance with those of essential agencies of the Government, and shall take steps accordingly to ensure that the work of FAO is not prejudiced.

(b) The Director-General shall, upon request, make suitable arrangements to enable duly authorized representatives of the appropriate public service bodies to inspect, repair, maintain, reconstruct, and relocate utilities, conduits, mains and sewers within the headquarters seat under conditions which shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of FAO.

(c) Where gas, electricity or water are supplied by appropriate Italian authorities or bodies under their control, FAO shall be supplied at special tariffs which shall not exceed the lowest rates accorded to Italian governmental administrations.

Article VI

Communications

SECTION 11

FAO shall enjoy for its official communications treatment not less favorable than that accorded by the Government to any other organization or government, including diplomatic missions of such other government, in the matter of priorities and rates on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications; and press rates for information to press and radio.

SECTION 12

FAO shall be entitled for its official purposes to use the railway facilities of the Government at special tariffs which shall not exceed the lowest rates of fares and freights accorded to Italian governmental administrations.

SECTION 13

(a) All communications directed to FAO, or to any of its officers at the headquarters seat, and all outward official comunications of FAO, by whatever means or in whatever form transmitted, shall be immune from censorship and from any other form of interception or interference with their privacy. Such immunity shall extend, without limitation by reason of this enumeration, to publications, still and moving pictures and film, and sound recordings. In case of emergency requiring the enforcement of censorship in the Italian Republic, the appropriate Italian authorities shall consult with the Director-General with a view to reaching agreement on appropriate steps to be taken by him or by the appropriate Italian authorities in order to avoid abuse of the immunity from censorship enjoyed by the official communications of FAO and its officers.

(b) FAO shall have the right to use codes and to despatch and receive correspondence and other official communications by courier or in sealed bags, which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

(c) Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by supplemental agreement between FAO and the Government.

Article VII

Juridical Personality and Freedom of Assembly

SECTION 14

The Government recognizes the juridical personality of FAO and, in particular, its capacity:

(a) to contract;

(b) to acquire and dispose of movable and immovable property;

(c) to institute legal proceedings.

SECTION 15

The Government recognizes the right to convene meetings within the headquarters seat or, with the concurrence of the appropriate Italian authorities, elsewhere in the Italian Republic. At meetings convened by FAO, the Government shall take all proper steps to ensure that no impediment is placed in the way of full freedom of discussion and decision.

Article VIII

Property of FAO and Taxation

SECTION 16

FAO and its property, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case FAO shall have expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

SECTION 17

The property of FAO, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

SECTION 18

The archives of FAO and in general all documents belonging to FAO or held by it shall be inviolable wherever located.

SECTION 19

(a) FAO and its property shall be exempt from any form of direct taxation. This exemption shall apply in particular, but without limitation by reason of this enumeration, to the tax on movable property (imposta sui redditi di ricchezza mobile), the land income tax (imposta sui redditi dei terreni), the tax on income from buildings (imposta sui redditi dei fabbricati), the capital levy (imposta sul patrimonio) and all local surtaxes (sovraimposte locali).

(b) Regarding indirect taxes, levies and duties on operations and transactions, FAO shall enjoy the same exemptions and facilities as are granted to Italian governmental administrations. In particular, but without limitation by reason of this enumeration, FAO shall be exempt from the registration tax (imposta di registro); the general receipts tax (imposta generale sull'entrata) on wholesale purchases, on contractual

services and on tenders for contractual supplies (prestazioni d'opera, appalti), on leases of lands and buildings; from the mortgage tax; and from the consumption taxes on electric power for lighting, on gas for lighting and heating, and on building materials.

(c) Articles imported or exported by FAO for official purposes shall be exempt from customs duties and other levies, prohibitions and restrictions on imports and exports. Such articles shall include, without limitation by reason of this enumeration, publications, still and moving pictures, and film and sound recordings.

(d) FAO shall be exempt from customs duties and other levies, prohibitions and restrictions on the importation of service automobiles, and spare parts thereof, required for its official purposes, on the understanding that the FAO fleet of service automobiles shall at no time exceed twelve vehicles. The Government shall exempt such vehicles from the tax on circulation and shall grant allotments of gasoline or other required fuels and lubricating oils for each such vehicle in quantities and at rates prevailing for heads of diplomatic missions in the Italian Republic.

Article IX

Financial Facilities

SECTION 20

(a) Without being restricted by any financial controls, regulations or moratoria of any kind, and within the limits prescribed by section 21, FAO may freely:

(i) purchase negotiable currencies at authorized banks, and hold and dispose of them; operate currency accounts; and purchase through authorized channels, hold and dispose of funds, securities and gold;

(ii) transfer its funds, securities, gold and currencies to or from the Italian Republic, from or to any other country, or within the Italian Republic.

(b) FAO shall, in exercising its rights under this section, pay due regard to any representations made by the Government insofar as effect can be given to such representations while at the same time safeguarding the interests of FAO.

SECTION 21

(a) Whenever FAO shall convert United States dollars into lire, it shall have the benefit of the exchange rate approved by the International Monetary Fund for transfers abroad, or, in the absence of such a rate, of an effective rate of exchange which shall be in no way discriminatory.

(b) To the extent of any United States dollar conversion into lire, FAO may reconvert lire into United States dollars within a period of two years from the date of each such conversion, and shall have the benefit of the rate of exchange as indicated in subsection (a) prevailing at the time of such reconversion.

(c) In addition to the reconversion mentioned in subsection (b) FAO may, during any financial year of FAO, convert lire into United States dollars up to a maximum of five per centum of its budget for that financial year. This right shall not be cumulative.

(d) FAO may, during any financial year of FAO, convert lire into such currencies other than United States dollars, Swiss francs and Belgian francs as it may consider necessary for its operational purposes, up to a maximum of ten per centum of its budget for that financial year. This right shall not be cumulative.

(e) The Government shall assist FAO to obtain the most favorable conditions as regards exchange rates, banking commissions in exchange transactions and the like.

Article X

Transit

SECTION 22

(a) The appropriate Italian authorities shall impose no impediment to transit to or from the headquarters seat of the following persons, irrespective of their nationalities, and shall afford them any necessary protection in transit:

(i) the Chairman of the Council of FAO, representatives of Member Nations, the United Nations, or any Specialized Agency of the United Nations, and their spouses;

(ii) representatives of other organizations or bodies with which FAO shall have established consultative relations;

(iii) officers of FAO and families and other members of their households;

(iv) persons, other than officers of FAO performing missions for FAO, the United Nations or any Specialized Agency of the United Nations, or serving on committees of FAO, and their spouses;

(v) representatives of the press, or of radio, film or other information agencies who have been accredited by FAO in its discretion after consultation with the Government;

(vi) other persons invited to the headquarters seat by FAO on official business. The Director-General shall communicate the names of such persons to the Government within a reasonable time.

(b) This section shall not apply to general interruptions of transportation, which shall be dealt with as provided in section 10 (a), and shall not impair the effectiveness of generally applicable laws as to the operation of means of transportation.

(c) Visas which may be required for persons referred to in this section shall be granted without charge and as promptly as possible.

(d) No activity performed by any such person in his official capacity as described in subsection (a) shall constitute a reason for preventing his entry into the territory of the Italian Republic or for requiring him to leave such territory.

(e) In case of abuse of the privilege of residence by any such person in activities in the Italian Republic outside his official capacity, such privilege shall not be construed to grant him exemption from the laws of the Italian Republic regarding the continued residence of aliens, provided that:

(i) no proceeding shall be instituted under such laws to require any such person to leave the Italian Republic except with the prior approval of the Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic;

(ii) in the case of the representative of a Member Nation, such approval shall be given only after consultation with the government of the appropriate Member Nation;

(iii) in the case of any other person mentioned in subsection (a), such approval shall be given only after consultation with the Director-General, the Secretary-General of the United Nations, or the principal executive officer of the appropriate Specialized Agency, as the case may be;

(iv) a representative of the Member Nation concerned, the Director-General, the Secretary-General of the United Nations, or the principal executive officer of the appropriate Specialized Agency, as the case may be, shall have the right to appear and be heard in any such proceedings on behalf of the person against whom they shall have been instituted;

(v) persons who are entitled to diplomatic privileges and immunities under section 24 or 28 shall not be required to leave the Italian Republic otherwise than in accordance with the customary procedure applicable to diplomatic envoys accredited to the Italian Republic.

(f) This section shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the rights granted by this section come within the classes described in subsection (a), or the reasonable application of quarantine and health regulations.

SECTION 23

The Director-General and the appropriate Italian authorities shall, at the request of either of them, consult as to methods of facilitating entrance into the Italian Republic, and the use of available means of transportation, by persons coming from abroad who wish to visit the headquarters seat and who do not enjoy the privileges conferred by section 22.

Article XI

Resident Representatives to FAO

SECTION 24

(a) Every person designated by a Member Nation as its principal resident representative to FAO or as a resident representative to FAO with the rank of Ambassador or Minister Plenipotentiary, and the members of its mission, shall, whether residing inside or outside the headquarters seat, be entitled within the Italian Republic to the same privileges and immunities, subject to corresponding conditions and obligations, as the Government accords to diplomatic envoys and members of their missions of comparable rank accredited to the Government.

(b) In the case of Member Nations whose governments are not recognized by the Italian Republic, such privileges and immunities need be extended to such representatives and their missions only within the headquarters seat, at their residences and offices outside the headquarters seat, in transit between the headquarters seat and such residences and offices, and in transit on official business to or from foreign countries.

(c) Whenever the resident representatives of Member Nations or members of their missions are Italian citizens, or are engaged in any trade or industry within the Italian Republic, the privileges and immunities recognized by international law shall apply to the extent authorized by international law as accepted by the Government.

Article XII

Chairman of Council and Representatives at Meetings

SECTION 25

The Chairman of the Council of FAO, representatives of Member Nations, representatives or observers of other nations, and representatives of the United Nations and its Specialized Agencies at meetings convened by FAO shall, while exercising their functions and during their journeys to and from the headquarters seat or other place of meeting, enjoy within and with respect to the Italian Republic the following privileges and immunities:

(a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal and official baggage;

(b) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts performed by them, in the performance oh their official functions such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned may no longer be engaged in the performance of such functions;

(c) inviolability for all papers and documents,

(d) the right to use codes and to despatch or receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(e) exemption with respect to themselves and their spouses from immigration restrictions, alien registration and national service obligations;

(f) the same facilities with respect to currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

(g) the same immunities and facilities with respect to their personal and official baggage as are accorded to members of comparable rank of diplomatic missions.

SECTION 26

(a) Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the persons designated in section 25 may be present in the Italian Republic for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

(b) The privileges and immunities accorded by this Article are conferred not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with FAO. The Council of FAO in the case of its Chairman, governments in the case of their representatives or observers, and the United Nations or its appropriate Specialized Agency in the case of their representatives, shall waive the immunity of the Chairman of the Council of FAO or of such representatives or observers, as the case may be, whenever, in the opinion of the Council, the appropriate government, the United Nations, or the appropriate Specialized Agency, as the case may be, the immunity would impede the course of justice, and where it could be waived without prejudice to the purpose for which the immunity was accorded.

Article XIII

Officers of FAO

SECTION 27

Officers of FAO shall enjoy within and with respect to the Italian Republic the following privileges and immunities:

(a) immunity from preventive arrest, except in the case of flagrancy, or of a crime entailing imprisonment for not less than two years, in which case the appropriate Italian authorities shall immediately notify the Director-General of any such arrest;

(b) immunity from seizure of their personal and official baggage;

(c) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts per-

formed by them, in their official capacity, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be officers of FAO;

(d) exemption from any form of direct taxation on salaries, emoluments and indemnities paid to them by FAO;

(e) exemption for officers of other than Italian citizenship from any form of direct taxation on income derived from sources outside the Italian Republic;

(f) exemption, with respect to themselves, their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

(g) exemption from national service obligations, provided that, with respect to Italian citizens, such exemption shall be confined to officers whose names have, by reason of their duties, been placed upon a list compiled by the Director-General and approved by the Government; provided further, that should other officers who are Italian citizens be called up for national service, the Government shall, upon request of the Director-General, grant such temporary deferments in the call up of such officers as may be necessary to avoid interruption in the continuation of essential work;

(h) for officers who are not Italian citizens, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere foreign securities, foreign currency accounts, and other movable and immovable property; and at the termination of their FAO employment, the right to take out of the Italian Republic without prohibition or restriction their funds in the same currencies and up to the same amounts as they had brought into the Italian Republic through authorized channels;

(i) the same protection and repatriation facilities with respect to themselves, their families and other members of their households, as are accorded to diplomatic envoys in time of international crisis;

(j) the right to import, free of duty and other levies, prohibitions and restrictions on imports:

(i) their furniture and effects, including one automobile each, at the time of first taking up their posts in the Italian Republic, either in a single shipment or in two or more separate shipments; and thereafter to import necessary additions to, or replacements of, the same, free of duty and other levies, prohibitions and restrictions on imports; and

(ii) through the medium of FAO, reasonable quantities, to be agreed upon in accordance with a procedure to be established between the Government and FAO, of foodstuffs and other articles for personal use and consumption and not for gift or sale.

SECTION 28

(a) In addition to the privileges and immunities specified in section 27

(i) the Director-General shall be accorded the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to Ambassadors who are heads of missions;

(ii) the Deputy Director-General or the senior officer of FAO acting on behalf of the Director-General during his absence from duty shall be accorded the rank of Ambassador;

(iii) The Deputy Director-General, Special Assistants to the Director-General, Regional Representatives, senior members of the Office of the Director General. Directors and deputy Directors of Divisions and such additional senior officers as may be designated by the Director-General on the grounds of the responsibilities of their positions in FAO, shall be accorded privileges and immunities, exemptions and facilities not less than those accorded to members of the diplomatic corps;

(iv) officers of FAO of professional rank, the total number to be agreed upon by the Director-General and the Government, shall be accorded, in respect of each such officer, the right to import every four years, free of duty and other levies, prohibitions and restrictions on imports, one automobile as a substitute for an automobile previously imported; and privileges connected therewith.

(b) All officers of FAO not mentioned in subsections (a) (i), (a) (ii) or (a) (iii) shall be supplied with a special card certifying the fact that they are officers of FAO enjoying the privileges and immunities specified in this agreement and in particular in section 27.

SECTION 29

(a) The privileges and immunities accorded by this Article are conferred in the interests of FAO and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Director-General shall waive the immunity of any officer in any case where, in the opinion of the Director General, the immunity would impede the course of justice and could be waived without prejudice to the interests of FAO.

(b) FAO and its officers shall cooperate at all times with the appropriate Italian authorities to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations, and to prevent the occurrence of any abuses in connection with the privileges and immunities accorded by this Article.

Article XIV

Experts, Members of FAO Missions and Committees and Representatives of Official Organizations

SECTION 30

Experts, other than officers of FAO coming within the scope of Article XIII, performing missions for, or serving on committees of, FAO and representatives of official organizations or bodies invited by FAO to the headquarters seat or to meetings convened by FAO, shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities so far as may be necessary for the effective exercise of their functions and during their journeys in connection with service on such missions or committees, and attendance at the headquarters seat and at such meetings:

(a) immunity from preventive arrest, except in the case of flagrancy, or of a crime entailing imprisonment for not less than two years, in which case the appropriate Italian authorities shall immediately notify the Director-General of any such arrest;

(b) immunity from seizure of their personal and official baggage;

(c) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them, in the performance of their official functions, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned may no longer be employed on missions for, or serving on committees of, FAO, or may no longer be present at the headquarters seat or attending meetings convened by FAO;

(d) inviolability for all papers and documents;

(e) for the purpose of their communications with FAO, the right to use codes and to despatch or receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(f) exemption with respect to themselves and their spouses from immigration restrictions, alien registration and national service obligations;

(g) the same facilities with respect to currency and exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

(h) the same immunities and facilities with respect to their personal and official baggage as are accorded to members of diplomatic missions in the Italian Republic.

SECTION 31

(a) Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the persons designated in section 30 may be present in the Italian Republic for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

(b) The privileges and immunities accorded by this Article are conferred in the interests of FAO and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Director-General shall waive the immunity of any such individuals in any case where, in the opinion of the Director-General, the immunity would impede the course of justice and could be waived without prejudice to the interests of FAO.

(c) Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between FAO and the appropriate Italian authorities.

Article XV

Laissez-Passer

SECTION 32

The Government shall recognize and accept the United Nations Laissez-passer issued to officers of FAO and to the Chairman of the Council of FAO as a valid travel document equivalent to a passport.

Article XVI

General Provisions

SECTION 33

(a) The Director-General shall take every precaution to ensure that no abuse of a privilege or immunity conferred by this agreement shall occur, and for this purpose shall establish such rules and regulations as he may deem necessary and expedient, for officers of FAO and persons performing missions for or serving on committees of, FAO.

(b) Should the Government consider that an abuse of privilege or immunity conferred by this agreement has occurred, the Director-General shall, upon request, consult with the appropriate Italian authorities to determine whether any such abuse has occurred. If such consultations fail to achieve a result satisfactory to the Director-General and the Government, the matter shall be determined in accordance with the procedure set out in Article XVII.

(c) Without prejudice to the independent and proper working of FAO, the Government may, after consultation with the Director-General, take all precautionary measures necessary to the national safety.

(d) All persons of Italian citizenship shall enjoy the privileges and immunities accorded by the agreement to the extent recognized by international law as accepted by the Government.

Article XVII

Supplemental Agreements and Settlement of Disputes

SECTION 34

(a) FAO and the Government may enter into such supplemental agreements as may be necessary within the scope of this agreement.

(b) Upon accession by the Italian Republic to the Convention on Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, such Convention and this agreement shall, where they relate to the same subject matter, be treated, wherever possible, as complementary; but in case of conflict, the provisions of this agreement shall prevail.

SECTION 35

Any dispute between FAO and the Government concerning the interpretation or application of this agreement or any supplemental agreements, or any question affecting the headquarters seat or the relationship between FAO and the Government, which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators: one to be chosen by the Director-General, one to be chosen by the Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic, and the third, who shall be Chairman of the tribunal, to be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third, such third arbitrator shall be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article XVIII

Operation of this Agreement

SECTION 36

(a) This agreement shall enter into force upon an exchange of notes between the Director-General, duly authorized pursuant to a resolution of the Council of FAO and the duly authorized representative of the Government.

(b) Consultations with respect to modification of this agreement shall be entered into at the request of FAO or the Government. Any such modification shall be by mutual consent.

(c) This agreement shall be construed in the light of its primary purpose to enable FAO at its headquarters in the Italian Republic fully and efficiently to discharge its responsibilities and fulfill its purposes.

(d) Wherever this agreement imposes obligations on the appropriate Italian authorities, the ultimate responsibility for the fulfillment of such obligations shall rest with the Government.

(e) This agreement shall cease to be in force:

(i) by mutual consent of FAO and the Government;

(ii) if the permanent headquarters of FAO is removed from the territory of the Italian Republic, except for such provisions as may be applicable in connection with the orderly termination of the operations of FAO at its permanent headquarters in the Italian Republic and the disposition of its property therein.

In Witness Whereof the Government and FAO have signed this agreement at Washington the 31th day of October 1950, in two copies in English and Italian, the text in both languages being authentic.

For the Government of the Italian Republic
GINO BUTI
Ambassador of Italy

For the Food and Agriculture Organization of the United Nations
NORRIS E. RODD
Director General

ANNEX *A*

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Food and Agriculture Organization of the United Nations regarding the Headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

HEADQUARTERS SEAT

The following is a description of the land and buildings referred to in section 1 (f) (i) of the Agreement, and shown on attached Drawing No. 46F, dated July 1950 as prepared by Architect Vittorio Cafiero for the Italian Ministry of Public Works, and revised and dated Washington, Octobre 27, 1950, and which Drawing is an integral part of this Annex.

BOUNDARY DEFINITIONS

The headquarters seat is situated in the Aventine Quarter of Rome in the zone described in folio 513 of the New City Survey of Rome as Plots Nos 185 and 231, and Plot No. 205 as shown in Drawing No. 46F It forms part of a larger area which was originally intended to be the seat of the Ministry of Italian Africa, and which is bounded on the North-West by Viale Aventino, on the South-East by the small hill of Santa Balbina and by Survey Plot No. 186 of municipal property on the South-West by the private property of the « Collegio dei Missionari del Sacro Cuore », and on the North-East by Viale Terme di Caracalla, and municipally owned areas.

Four buildings were planned for this area, as indicated on Drawing No. 46F, of which so far only Buildings B ad D — the latter now occupied by the Italian Ministry of Posts and Telecommunications — have been constructed. Building A is to be constructed under law No. 173 of 10 August 1950, published in the « Gazzetta Ufficiale », No. 210 of 13 September 1950 and therefore, for the purpose of the following description, it will be considered as completed. Only the central nucleus of Building C has so far been constructed, comprising 156 square meters, more or less, and surrounding the chimney which was to serve the heating plant for the complete block of four buildings.

The headquarters seat consists of the land, together with the buildings erected thereon, which is marked on Drawing 46F by diagonal lines moving from left top to bottom right and by criss-crossing lines. The headquarters seat accordingly cousists of two distinct parts, separated from each other by land not included in the headquarters seat, all as shown on Drawing No. 46F

The larger of the two parts consists of three areas, the Main Buildings Area, the Garage and Parking Area, and the Area Subject to Right of Passage to and from Buildings C and D.

The smaller part consists of the Heating and Cooling Plants Area.

Main Buildings Area

The Main Buildings Area comprises an area of 17,471.75 square meters, more or less, defined by the lines shown on Drawing No. 46F joining points 1 and 31, and contains Buildings A and B (covering respectively 3,987 and 5,011 square meters of land, more or less), which house FAO offices, working space and meeting-rooms.

The boundary of this area is defined by the following lines:

Line joining points 0, 1, 2, 3, 4:

Point 0 is a point 10 meters South-West of the North corner of the outer wall of Survey Plot No. 186, as indicated on Drawing No. 46F

Point 1 is situated 20 meters from Point 0, on a line projected in a North-Westerly direction from Point 0 at 90 degrees to the face of the outer wall of Survey Plot No. 186.

Point 2 is at the intersection of the extensions of the exterior faces of the South-East wall of Building *B* and the North-East wall of Building A.

Points 3 and 4 are the respective exterior corners of the South-East façade of Building B.

The line joining points 4, 5, 6 follows the exterior faces of the South-West wall of Building B and the South-East wall of the « Uffici Cassa », the latter being a groundfloor extension in the middle of the façade of Building B and covering 533.8 square meters, more or less.

Line joining points 6, 7, 8, 9:

Point 6 is the exterior South corner of « Uffici Cassa ».

Point 7 is situated on the extension of line 5-6, at 1.50 meters from point 6.

Point 8 is situated 10 meters to the South-East from the latitudinal axis of Building B and 5 meters from the exterior face of the South-West wall of « Uffici Cassa ».

Point 9 is situated on the parallel to the latitudinal axis of Building B passing through point 8, and shall be 2.50 meters from the passage joining Buildings D (Ministry of Posts and Telecommunications) and C, but not nearer the exterior face of the South-West wall of Building B than is shown on Drawing No. 46F

The line joining points 9, 10 is parallel to the South-West façade of Building B.

The line joining points 10, 11 is parallel to the latitudinal axis of Building B and 10 meters North-West of it.

Line joining points 11, 12, 13:

Point 11 is situated on line 10-11 at 2.50 meters from the exterior face of the South-West wall of « Uffici Cassa ».

Point 12 is situated on the façade of the low annex of Building D at 1.50 meters from the South-West façade of « Uffici Cassa ».

Point 13 is the point where the low annex of Building D meets the South-West façade of « Uffici Cassa ».

Line joining points 13, 14:

Point 14 is the West corner of « Uffici Cassa ».

Line joining points 14, 15:

Point 15 is situated on the exterior face of the North-West wall of « Uffici Cassa », at its intersection with the extension of the exterior face of the North-East wall of Building D.

Line joining points 15, 16, 17, 18:

Point 16 is the corner where the exterior face of the North-East wall of Building D meets the exterior face of the South-East wall of the staircase projection of Building B.

Point 17 is the corner where the exterior face of the North-East wall of Building D meets the exterior face of the North-West wall of the staircase projection of Building B.

Point 18 is the exterior North corner of Building D.

Line joining points 18, 19:

Point 19 is the corner where the exterior face of the North-West all of Building D meets the exterior face of the South-West supporting wall under the terrace adjoining Building B.

The line joining points 19, 20, 21, 22, 23, 24 follows the exterior face of the outer supporting wall of the terrace.

Line joining points 24, 25, 26:

Point 24 is the exterior Western corner of the same supporting wall.

Point 25 is situated at the intersection of line 24-26 and the extension of the exterior face of the North-East wall of Building B.

Point 26 is the exterior North corner where the wall dividing the Main Buildings Area from Viale Aventino meets the wall of the staircase of the subway.

The line joining points 26, 27, 28, 29, follows the outer wall dividing the Main Buildings Area from the staircase of the subway, and is on the staircase side of the wall.

Line joining points 29, 30:

Point 29 is the corner where the wall of the subway staircase meets the edge of the sidewalk of Viale Aventino.

Point 30 is 5 meters to the North-East from point 29 on the same edge of the same sidewalk.

Line joining points 30, 31:

Point 31 is situated 13 meters from point 30 on a line at right angles to line 29-30.

The combined straight and curved line joining points 31, 1 is to be as shown on Drawing No. 46F

Garage and Parking Area

The Garage and Parking Area comprises an area of 1.959 square meters, more or less, defined by the lines joining points 32 and. 38, as follows:

The line joining points 32, 33, 34, 35 follows the North-West face of the South-West wall of survey Plot. No. 186, point 34 being at an angle in the wall and point 32 being the North corner of the garage.

Line joining points 35, 36:

Point 35 is the point where the corner of the South-West wall, described above, of Survey Plot No. 186 meets Viale Guido Baccelli.

Point 36 is the point of intersection between Viale Guido Baccelli and the line joining points 36, 37, 38.

The line joining points 36, 37, 38 is parallel to line 32-34 and 25 meters distant from it.

The line joining points 38, 32 is at 90 degrees to lines 32-34 and 36-38 and forms the North-West façade of the Garage and Parking Area. The part of the Garage and Parking Area defined by the line joining points 32, 33, 37, 38 is to contain the garage itself, and the part defined by the line joining points 33, 34, 35, 36, 37 is to contain an unbuilt on space for parking purposes.

Area Subject to Right of Passage to and from Buildings C and D

The Area Subject to Right of Passage to and from Buildings C and D comprises an area of 3,240 square meters, more or less, defined by the lines joining points 0, 1, 2, 3, 4, 5, B, A. 38, 32, 0.

The line A B is on the extensions of line 15-18, between point A, on the supporting wall on the small hill of Santa Balbina, and point B, on the South-East façade of « Uffici Cassa ». This line is thus parallel to the South-West façade of Building B, and 10 meters distant from it.

This part of the headquarters seat, which is marked on the attached plan by criss-crossing lines, is subject to the right of passage to and from Buildings C and D, but without other diminution of the rights, privileges and powers granted to FAO by the Agreement.

Heating and Cooling Plants Area

The Heating and Cooling Plants Area comprises an area of 464 square meters, more or less, defined by lines joining points 39, 40, 41, 42, and is part of the building formerly intended to house the heating plant for the complete block of Buildings A, B, C, D. The above-mentioned area of 464 square meters, more or less, will house the heating and cooling plants for the headquarters seat. This area comprises an underground hall (26×14.6 meters) for the heating plant, with 19 recesses to hold the cooling plant and staircase, and for use as storage space for fuel oil and other fuel, and reservoirs; it also comprises two rooms on the ground floor.

The Heating and Cooling Plants Area, as defined above, is entirely separate from the other part of the

same construction serving buildings not included in the headquarters seat, and it has its own entrance in its South-West façade defined by line 40-41.

MARKERS

The boundaries and points of reference described above will be precisely designated by stone marks, white travertine lines on the ground, or bronze wall-plates, as the case may be, giving the same reference numbers or letters as appear on Drawing No. 46F The precise location of these marks will be determined at the site, by mutual agreement, in accordance with this Annex and Drawing No. 46F These marks, lines or plates will be placed in position gradually, as the work proceeds.

COMMON FACILITIES

The area marked by diagonal lines moving from right top to bottom left ou Drawing No. 46F is intended for the common use of the occupants of the headquarters seat and of Buildings C ad D, especially for transit purposes.

The occupants of the headquarters seat and of Building D may use, for the same purposes, and for parking, the space reserved for Building C, comprising 2,660 square meters, more or less, until this space is required for the completion of the construction of Building C

The piping for hot water, steam, cold water, and drinking water, which connects the Heating and Cooling Plants Area of the headquarters seat with the Main Buildings Area passes through the heating plant serving Buildings D and C and then runs side by side with the piping for Buildings D and C through an underground passage as far as the outer wall of « Uffici Cassa ». Where the piping of the headquarters seat passes through land not included in the headquarters seat, the respective passages will be reserved for the common use of the occupants of headquarters seat and of Buildings C and D, for the purpose of supervision and repairs.

At the point of entry of the FAO piping into the headquarters seat under the outer wall of « Uffici Cassa », a metal door will divide the part of the underground passage in common use from that in the exclusive use of FAO.

The chimney in the present small nucleus of Building C, with the respective underground passages, will be reserved for common use for the heating plants of both FAO and of the Ministry of Posts and Telecommunications and the future Building C.

It is understood that when the Italian Government proceeds to construct Building C, the latter can, on the North-East side, be adjacent to Building B, leaving, at ground-floor level, between the two buildings, a passage as indicated on Drawing No. 46F It is also understood that during the construction of Building C, the area in common use between its South-West and South-East façades and the outer wall, and that part of the area along its North-East and North-West façades which is strictly necessary, will be available for vehicles, equipment and other reasonable requirements for the progress of the work until the completion of building.

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

Desiderando concludere un accordo per attuare la seguente risoluzione approvata dalla Conferenza della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura nella sua quinta sessione:

« LA CONFERENZA

Accetta, subordinatamente alla stipulazione, con le competenti autorità centrali e locali, di accordi soddisfacenti riguardanti la sede, l'offerta fatta dal Governo Italiano alla Organizzazione, di una località situata nella città di Roma o nei dintorni, perchè vi sia stabilita la Sede permanente della Organizzazione; e

Autorizza il Direttore Generale a negoziare tali accordi riguardanti la sede ed a sottoporli al Consiglio della FAO per ratifica »;

Hanno nominato a tale scopo come loro rappresentanti

per il Governo della Repubblica Italiana
Gino Buti, Ambasciatore d'Italia, e
per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura:
Norris E. Dodd, Direttore Generale,
i quali hanno convenuto quanto segue

Articolo I

Definizioni

SEZIONE 1

Nel presente accordo:

(a) l'espressione « FAO » significa l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;

(b) l'espressione « il Governo » significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione « Direttore Generale » significa il Direttore Generale della FAO, e in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo;

(d) l'espressione « le Autorità italiane competenti » significa le Autorità nazionali e altre della Repubblica Italiana competenti, a seconda dei casi, e in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(e) l'espressione « leggi della Repubblica Italiana » comprende le leggi propriamente dette, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanati dal Governo e dalle Autorità italiane competenti;

(f) l'espressione « sede centrale » significa:

(i) il terreno, con l'insieme degli edifici su di esso costruiti, quale risulta dall'allegato *A* al presente Accordo;

(ii) qualsiasi altro terreno o edificio, che venisse successivamente ad aggiungersi al terreno anzidetto in virtù di accordi supplementari con le competenti Autorità italiane;

(g) l'espressione « Stato Membro » significa ogni stato che è membro della FAO;

(h) l'espressione « rappresentanti degli Stati Membri » comprende tutti i membri accreditati delle delegazioni di Stati Membri;

(i) l'espressione « riunioni convocate dalla FAO » significa le riunioni della Conferenza della FAO, del Consiglio della FAO, qualsiasi conferenza internazionale o altra riunione convocata dalla FAO, come pure qualsiasi commissione, comitato o sottocomitato costituito in seno alle dette assemblee;

(j) l'espressione « archivi della FAO » significa gli atti e la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore, di proprietà della FAO o in suo possesso;

(k) l'espressione « funzionari della FAO » significa tutti i componenti di ogni grado del segretariato della FAO, assunti dal Direttore Generale o in suo nome;

(l) l'espressione « beni », così come è usata negli articoli VII e VIII, significa tutti i beni, ivi compresi i fondi e gli averi, appartenenti alla FAO o in suo possesso o da essa amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, e in genere tutte le sue entrate.

Articolo II

Sede centrale

SEZIONE 2

(a) La sede permanente della FAO sarà situata nella località ad essa assegnata come sua sede centrale e non potrà essere trasferita altrove, salvo diversa decisione della FAO. Un trasferimento temporaneo della sede in altra località non potrà costituire trasloco della sede permanente, qualora manchi un'espressa decisione della FAO in tal senso.

(b) Il Governo, sintantochè il presente Accordo resterà in vigore, non potrà disporre, nè in tutto nè in parte, della sede centrale della FAO senza il consenso di questa.

SEZIONE 3

Il Governo concede alla FAO, e la FAO accetta dal Governo, il diritto di uso permanente e di occupazione della sede centrale, a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tale concessione resterà in vigore sintantochè la sede permanente della FAO si troverà nella località designata come sua sede centrale. La FAO è tenuta a versare al Governo, per l'uso e l'occupazione della sede centrale, la somma totale di un dollaro degli Stati Uniti d'America ($ 1,00) all'anno, da pagarsi in annualità anticipate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il decorso del tempo non farà acquistare per usucapione in favore della FAO la proprietà dei beni immobili destinati a sua sede centrale.

SEZIONE 4

Nei riguardi della sede centrale e delle installazioni ivi originariamente fornite dal Governo, come ascensori, impianti di riscaldamento, di aria condizionata ed altri impianti:

(a) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario, e particolarmente, senza che questa esemplificazione sia tassativa, le riparazioni dei danni causati da forza maggiore, da difetti di costruzione o deterioramenti; la sostituzione, se e quando sia necessario, di detti impianti; la ricostruzione, entro un tempo ragionevole, di quegli edifici della sede centrale, o parte di essi, che siano stati totalmente o parzialmente distrutti;

(b) saranno a carico della FAO le riparazioni minori di carattere ordinario e quelle di manutenzione, compresi i servizi ed i materiali necessari al mantenimento dei locali della sede nelle condizioni volute per l'efficace esercizio delle funzioni della FAO.

SEZIONE 5

Per consentire alla FAO di partecipare alla progettata rete di comunicazioni ad onde corte, da istituirsi fra le Nazione Unite, le sue Agenzie specializzate ed i suoi uffici regionali, il Governo, su richiesta, accorderà alla FAO, per scopi ufficiali, le facilitazioni del caso per la radiodiffusione e le telecomunicazioni, secondo accordi tecnici da prendersi con la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

Articolo III

Extraterritorialità della sede centrale

SEZIONE 6

(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sarà sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.

(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale.

SEZIONE 7

(a) La sede centrale sarà inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica Italiana, potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del Direttore Generale e alle condizioni da lui stabilite. La notificazione e l'esecuzione degli atti giudiziari, compreso il sequestro dei beni privati, non potrà avere luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Direttore Generale, e alle condizioni da questi stabilite.

(b) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. X, la FAO non permetterà che la sede centrale sia usata come asilo da persone che si siano ivi rifugiate per sfuggire all'arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notificazione o all'esecuzione di un atto giudiziario.

Articolo IV

Protezione della sede centrale

SEZIONE 8

(a) Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede centrale sia turbata da persone o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle immediate vicinanze, e pertanto esse avranno cura che sia assicurata un'adeguata protezione di polizia all'esterno della sede centrale.

(b) A richiesta del Direttore Generale, le competenti Autorità italiane forniranno forze di polizia sufficienti per assicurare all'interno della sede centrale il rispetto della legge e il mantenimento dell'ordine e per espellerne i trasgressori.

SEZIONE 9

Le competenti Autorità italiane prenderanno le misure atte ad assicurare che il decoro della sede centrale non venga menomato, e che non sia recato nocumento od ostacolo agli scopi, ai quali la sede centrale è destinata, dall'uso del terreno o degli edifici adiacenti alla sede centrale. La FAO prenderà le misure necessarie perchè l'uso che essa farà dei terreni o edifici, che costituiscono la sede centrale, non menomi il decoro dei terreni situati nelle adiacenze delle sede centrale stessa, come degli edifici.

Articolo V

Servizi pubblici della sede centrale

SEZIONE 10

(a) Le competenti Autorità italiane si varranno, nella misura loro richiesta dal Direttore Generale, delle facoltà in loro potere per assicurare alla sede centrale la fornitura, ed eque condizioni, dei servizi pubblici necessari, ivi compresi, e senza che la seguente enumerazione sia tassativa, l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, il trasporto delle immondizie ed i servizi antincendio. Nel caso d'interruzione o minaccia d'interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi, le Autorità italiane competenti avranno cura delle nesessità della FAO alla stessa stregua di quelle delle maggiori Amministrazione statali e prenderanno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento della FAO.

(b) Il Direttore Generale prenderà, su richiesta, opportune disposizioni affinchè rappresentanti qualificati dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare le manutenzioni, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature nell'interno della sede centrale, in modo da non turbare, più del necessario, il funzionamento dei servizi della FAO.

(c) Quando il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle Autorità italiane competenti, o da Enti sotto il controllo di queste, la FAO usufruirà di tariffe speciali, non più elevate di quelle minime concesse alle Amministrazioni statali italiane.

Articolo VI

Comunicazioni

SEZIONE 11

La FAO godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno fevorevole di quello accordato dal Governo a quasiasi altro governo o organizzazione, comprese le missioni diplomatiche estere in Italia, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni, anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio.

SEZIONE 12

La FAO avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato a tariffe speciali, non più elevate di quelle minime accordate per il trasporto di persone o merci alle Amministrazioni statali italiane.

SEZIONE 13

(a) Tutte le comunicazioni ufficiali dirette alla FAO o a chiunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dalla FAO, con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altra forma di intercettazione o di violazione del loro carattere segreto. Questa esenzione si estende, senza che questa enumerazione sia tassativa, alle stampe, fotografie, cinematografie, pellicole, e alle registrazioni sonore. In presenza di situazioni eccezionali, che richiedano l'applicazione della censura in Italia, le competenti Autorità italiane si consulteranno con il Direttore Generale per prendere accordi sulle misure opportune da applicarsi dal Direttore Generale o dalle competenti Autorità italiane, per evitare qualsiasi abuso derivante dall'immunità da censura, goduta dalla FAO e dai suoi funzionari per le comunicazioni ufficiali.

(b) La FAO avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

(c) Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere comunque invocata per evitare l'adozione di opportune misure di sicurezza da stabilirsi con accordo suppletivo tra la FAO e il Governo.

Articolo VII

Personalità giuridica e libertà di riunione

SEZIONE 14

Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

(a) di stipulare contratti;

(b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;

(c) di stare in giudizio.

SEZIONE 15

Il Governo riconosce alla FAO il diritto di convocare riunioni nell'interno della sede centrale, o, di concerto con le competenti Autorità italiane, in altre località del territorio della Repubblica Italiana. In occasione delle riunioni convocate dalla FAO, il Governo prenderà tutte le misure opportune perchè non sia posto alcun ostacolo alla piena libertà di discussione e di decisione.

Articolo VIII

Beni appartenenti alla FAO e tassazione

SEZIONE 16

La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione.

SEZIONE 17

I beni della FAO, ovunque situati e da chiunque detenuti, saranno esenti da perquisizione, requisizione,

confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di intervento, sia essa a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

SEZIONE 18

Gli archivi della FAO, ed in genere tutti i documenti, che le appartengono o in suo possesso, saranno inviolabili ovunque situati.

SEZIONE 19

(a) La FAO ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. Tale esenzione concerne, in modo particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta sui redditi dei terreni, l'imposta sui redditi dei fabbricati, l'imposta sul patrimonio, e tutte le sovraimposte locali.

(b) Per quanto concerne le imposte indirette, le imposizioni ed i diritti sulle operazioni e gli affari, la FAO godrà le stesse esenzioni e agevolazioni di cu usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. In particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, la FAO sarà esentata dall'imposta di registro; dall'imposta generale sull'entrata per gli acquisti all'ingrosso, gli appalti, le prestazioni d'opera e gli affitti dei terreni e fabbricati; dall'imposta sulle ipoteche; dalle imposte di consumo sull'energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.

(c) Gli articoli, importati o esportati dalla FAO per scopi ufficiali, saranno esenti da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni in materia di importazione e esportazione. Tali articoli comprenderanno, senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, le pubblicazioni le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore.

(d) La FAO sarà esentata da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni a scopi ufficiali di automobili di servizio e relative parti di ricambio, con l'intesa che le automobili di servizio della FAO non dovranno mai superare in tutto il numero di dodici. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e accorderà contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti, per ciascuno di questi veicoli, in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere nella Repubblica Italiana.

Articolo IX

Agevolazioni finanziarie e valutarie

SEZIONE 20

(a) Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziarii, e nei limiti definiti nella sezione 21, la FAO può liberamente:

(i) acquistare divise negoziabili presso banche autorizzate, detenerle e disporne; tenere conti valutari; acquistare, per il tramite di istituti autorizzati, fondi, titoli ed oro, detenerli e disporne;

(ii) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, o entro il territorio della Repubblica Italiana.

(b) La FAO sarà tenuta, nell'esercizio dei diritti che sono ad essa accordati in virtù della presente sezione, a dare la dovuta considerazione a tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura, in cui ciò sia possibile senza nuocere ai propri interessi.

SEZIONE 21

(a) Tutte le volte che la FAO convertirà dollari U.S.A. in lire, essa usufruirà del tasso di cambio approvato dal Fondo Monetario Internazionale per i trasferimenti all'estero o in mancanza di tale tasso, di un tasso di cambio effettivo che non sia in alcun modo discriminatorio.

(b) Nei limiti di ogni convenzione di dollari U.S.A in lire, la FAO avrà la facoltà di riconvertire lire in dollari U.S.A. entro un periodo di due anni dalla data di ciascuna di tali conversioni, usufruendo del tasso di cambio indicato alla lettera (a), vigente al momento della riconversione.

(c) In aggiunta alla riconversione, di cui alla lettera (b), la FAO avrà la facoltà, durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in dollari U.S.A., sino ad un massimo del cinque per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non è cumulabile.

(d) La FAO avrà la facoltà, durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in quelle valute diverse dal dollaro U.S.A., dal franco svizzero e dal franco belga, che essa giudichi necessario all'esercizio delle sue attività, sino ad un massimo del dieci per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non è cumulabile.

(e) Il Governo darà il suo appoggio alla FAO perchè ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio, le commissioni bancarie in operazioni di cambio e simili.

Articolo X

Transito e soggiorno

SEZIONE 22

(a) Le competenti Autorità italiane non porranno alcun ostacolo al transito per o dalla sede centrale delle persone, qui appresso indicate, indipendentemente dalla loro nazionalità, e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano:

(i) il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, e i rispettivi coniugi;

(ii) i rappresentanti di altre organizzazioni o enti, con i quali la FAO abbia stabilito rapporti di consultazione;

(iii) i funzionari della FAO, le loro famiglie ed i dipendenti;

(iv) le persone che, pur non essendo funzionari della FAO, compiano missioni per conto della FAO, delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ovvero appartengano ai comitati della FAO, e i rispettivi coniugi;

(v) i rappresentanti della stampa, della radio, della cinematografia o altre agenzie di informazioni, accreditati dalla FAO, a suo giudizio, dopo avere consultato il Governo;

(vi) le altre persone invitate dalla FAO nella sede centrale per affari ufficiali. Il Direttore Generale comunicherà al Governo, entro un conveniente periodo di tempo, i nomi di queste persone.

(b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, per cui vige il disposto della sezione 10 (a), essa non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.

(c) I visti, che possano rendersi necessari per le persone indicate nella presente sezione, saranno accordati gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(d) Qualsiasi attività, svolta dalle suddette persone nella qualità ufficiale, indicata nella lettera (a), non potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nel territorio della Repubblica Italiana, o per esigere che esse lascino tale territorio.

(e) Qualora una di tali persone abusi del privilegio di soggiorno nello svolgere, nella Repubblica Italiana, attività estranee alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potrà essere invocato per sottrarla alle leggi della Repubblica Italiana riguardanti il soggiorno degli stranieri, purchè:

(i) nessuna azione sia promossa, in forza di tali leggi, per esigere che una qualsiasi di tali persone lasci la Repubblica Italiana, senza previa approvazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;

(ii) se si tratti di un rappresentante di uno Stato membro, questa approvazione non potrà essere concessa senza previa consultazione con il Governo dello Stato membro rispettivo;

(iii) se si tratti di qualsiasi altra persona, indicata nella lettera (a), tale approvazione sarà data soltanto dopo aver consultato, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo della rispettiva Agenzia specializzata;

(iv) un rappresentante dello Stato membro rispettivo, o, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo dell'Agenzia specializzata interessata, avranno il diritto di comparire e di essere uditi, in nome e per conto della persona contro la quale sia promossa l'azione;

(v) le persone, che godano dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi delle sezioni 24 o 28, non potranno essere richieste di lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non con la procedura d'uso per i membri del corpo diplomatico accreditato presso il Governo della Repubblica Italiana.

(f) Questa sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone, che reclamano i diritti accordati dalla sezione stessa, rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a), e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

SEZIONE 23

Il Direttore Generale e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero e che desiderino visitare la sede centrale, ma che non godano i privilegi accordati dalla sezione 22.

Articolo XI

Rappresentanti residenti presso la FAO

SEZONE 24

(a) Ogni persona nominata presso la FAO da uno Stato membro, come suo rappresentante residente principale, o come rappresentante residente col titolo di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, e i membri della sua Missione godranno, nella Repubblica Italiana, sia che risiedano all'interno o fuori della sede centrale, e sotto riserva delle condizioni e obbligazioni corrispondenti, degli stessi privilegi e immunità, che sono accordati dal Governo della Repubblica Italiana ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo.

(b) Nel caso in cui uno Stato membro non sia riconosciuto dalla Repubblica Italiana, tali privilegi e immunità non saranno applicabili ai rappresentanti e ai membri delle loro missioni che nell'ambito della sede centrale, nella loro residenza e uffici fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e la loro residenza e uffici, e in transito per ragioni di ufficio a destinazione o in provenienza da paesi esteri.

(c) Allorchè i rappresentanti residenti di Stati membri ed i membri delle loro missioni siano cittadini italiani, o esercitino nella Repubblica Italiana un commercio o una industria, essi godranno delle immunità e dei privilegi previsti dal diritto internazionale nella misura accettata dal Governo.

Articolo XII

Presidente del Consiglio della FAO e rappresentanti alle Riunioni

SEZIONE 25

Il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati ed i rappresentanti delle Nazioni Unite e sue Agenzie specializzate alle riunioni convocate dalla FAO godranno, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi, per e dalla sede centrale o altro luogo di riunione, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei loro bagagli personali ed ufficiali;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(d) diritto di usare cifrari e di spedire o ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

(e) esenzione per essi ed i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

SEZIONE 26

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 25 si trovino sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

(b) I privilegi e le immunità, accordati in virtù del presente articolo, sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indi-

pendenza delle loro funzioni presso la FAO. Il Consiglio della FAO, se si tratta del suo Presidente, i Governi, se si tratta di loro rappresentanti o osservatori, e le Nazioni Unite o l'Agenzia specializzata competente, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunità del Presidente del Consiglio della FAO o dei rappresentanti o osservatori rispettivi, secondo i casi, ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio, del Governo competente, delle Nazioni Unite o della competente Agenzia specializzata, secondo i casi, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

Articolo XIII

Funzionari della Fao

SEZIONE 27

I funzionari della FAO godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale;

(b) immunità dal sequestro del bagaglio personale ed ufficiale;

(c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della FAO;

(d) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dalla FAO;

(e) esenzione per i funzionari, che non siano cittadini italiani, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(f) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari conviventi a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(g) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sarà limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Generale e approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata in servizio nazionale di altri funzionari, cittadini italiani, il Governo accorderà, su richiesta del Direttore Generale, quei rinvii temporanei alla chiamata, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale.

(h) per i funzionari, che non siano cittadini italiani, libertà di detenere, nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili; e, alla fine del loro impiego presso la FAO, il diritto di portare fuori della Repubblica Italiana, senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella medesima valuta o per lo stesso ammontare, che essi hanno portato nella Repubblica Italiana, tramite istituti autorizzati;

(i) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per essi stessi, le loro famiglie e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

(j) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione:

(i) i loro mobili ed effetti, inclusa un'automobile ciascuno al momento dell'assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica Italiana, sia in una sola spedizione, sia in più spedizioni successive, e d'importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per i detti mobili, effetti, ed automobile;

(ii) e, tramite la FAO, quantità ragionevoli — da stabilirsi con una procedura, che dovrà essere concordata tra il Governo e la FAO — di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale, e non per donazione o vendita.

SEZIONE 28

(a) Oltre i privilegi e le immunità indicati alla sezione 27:

(i) al Direttore Generale saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni, concessi agli Ambasciatori, capi di missione;

(ii) al Vice-Direttore Generale o al funzionario superiore della FAO, che sostituisce il Direttore Generale durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di Ambasciatore;

(iii) al Vice-Direttore Generale, agli speciali Assistenti del Direttore Generale, ai Rappresentanti Regionali, ai funzionari superiori dell'Ufficio del Direttore Generale, ai Direttori ed ai Vice-Direttori delle Divisioni e ai funzionari superiori all'uopo designati dal Direttore Generale in ragione delle loro funzioni, saranno riconosciuti privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni non minori di quelli accordati ai membri del corpo diplomatico;

(iv) inoltre ai funzionari di concetto della FAO, il cui numero totale sarà concordato tra il Direttore Generale ed il Governo, sarà concesso il diritto di importare, franco di dogana e altre imposizioni e restrizioni d'importazione, una automobile ciascuno, ogni 4 anni, in sostituzione di quella precedentemente importata, con i privilegi connessi a tale concessione.

(b) A tutti i funzionari della FAO menzionati nella lettera (a) (i), (a) (ii), e (a) (iii), sarà rilasciata una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della FAO e che godono delle immunità e dei privilegi riconosciuti dal presente Accordo ed in particolare dalla sezione 27.

SEZIONE 29

(a) I privilegi e le immunità, accordate in base alle disposizioni del presente articolo, sono conferiti nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisse il corso della giustizia, sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO.

(b) La FAO ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente articolo.

Articolo XIV

Esperti, membri di missioni e di comitati della FAO, rappresentanti di organizzazioni ufficiali

SEZIONE 30

Gli esperti, che non siano funzionari della FAO ai sensi dell'art. XIII, che compiano missioni per conto della FAO o prestino servizio presso comitati della FAO, ed i rappresentanti di organizzazioni o enti ufficiali invitati dalla FAO alla sede centrale od a riunioni convocate dalla FAO, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi, in relazione a tali missioni o comitati, e durante la loro presenza alla sede centrale e alle riunioni:

(a) dell'immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale;

(b) dell'immunità dal sequestro del loro bagaglio personale ed ufficiale;

(c) dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti di qualsiasi genere compiuti da essi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati avranno cessato di esercitare la loro missione per la FAO o di adempiere le loro funzioni di membri di comitati della FAO, o di essere presenti alla sede centrale della FAO, o di partecipare alle riunioni convocate dalla FAO;

(d) dell'inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) del diritto, nelle loro comunicazioni con la FAO, di usare cifrari e di inviare o ricevere documenti o corrispondenza a mezzo di corrieri o a mezzo di valigie sigillate;

(f) dell'esenzione, per essi e per i coniugi, dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(g) delle stesse facilitazioni, per ciò che concerne le restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiale temporanea;

(h) delle stesse immunità e facilitazioni, per ciò che concerne i loro bagagli personali e ufficiali, accordate al personale diplomatico delle rappresentanze diplomatiche nella Repubblica Italiana.

SEZIONE 31

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 30, si trovino nel territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

(b) I privilegi e le immunità, accordati in base al presente articolo, sono concessi nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO.

(c) Nessuna disposizione di questa sezione può essere invocata per ostacolare l'adozione di opportune misure di sicurezza, da determinarsi d'accordo tra la FAO e le competenti Autorità italiane.

Articolo XV

Lascia-passare

SEZIONE 32

Il Governo riconoscerà il lascia-passare delle Nazioni Unite, rilasciato al Presidente dal Consiglio della FAO ed ai funzionari della FAO, quale documento valido di viaggio, equivalente al passaporto.

Articolo XVI

Disposizioni generali.

SEZIONE 33

(a) Il Direttore Generale prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo ed all'uopo stabilirà le norme del caso nei riguardi dei funzionari della FAO e delle persone incaricate di missioni per conto della FAO o che partecipino a comitati della FAO.

(b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunità riconosciuti dal presente Accordo, il Direttore Generale si consulterà, a richiesta del Governo, con le Autorità italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato, o meno, abuso. Se tali consultazioni non conducessero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Generale e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista all'art. XVII.

(c) Senza nuocere all'indipendenza e al normale funzionamento della FAO, il Governo, previa consultazione con il Direttore Generale, potrà adottare le misure precauzionali necessarie alla sicurezza nazionale.

(d) Tutte le persone di cittadinanza italiana godranno dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo, nei limiti stabiliti dal diritto internazionale come accettato dal Governo.

Articolo XVII

Accordi suppletivi e soluzione delle controversie

SEZIONE 34

(a) La FAO ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi del presente Accordo.

(b) Allorchè la Repubblica Italiana avrà aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie specializzate, detta Convenzione ed il presente Accordo saranno, per quanto possibile, considerati come complementari tutte le volte che si riferiscano alla medesima questione; invece, in caso di conflitto, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

SEZIONE 35

Qualsiasi controversia tra la FAO ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo suppletivo, o qualsiasi questione concernente la sede centrale o le relazioni tra la FAO ed il Governo, che non siano risolte per via di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, saranno sottomesse alla decisione inappellabile di un Tribunale composto da tre arbitri: uno scelto dal Direttore Generale, uno scelto dal Ministro

degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, ed il terzo arbitro, che dovrà fungere da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i due primi arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XVIII
Applicazione del presente Accordo

SEZIONE 36

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a scambio di note tra il Direttore Generale, debitamente autorizzato in virtù di una risoluzione del Consiglio della FAO, e il rappresentante debitamente autorizzato dal Governo.

(b) A domanda della FAO o del Governo potranno aver luogo consultazioni per eventuali modificazioni del presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato.

(c) Il presente Accordo sarà interpretato, in vista dei suoi scopi fondamentali, per consentire alla FAO, nella sua sede presso la Repubblica Italiana, l'esercizio pieno ed efficace delle sue funzioni ed il raggiungimento degli scopi medesimi.

(d) Tutte le volte in cui il presente Accordo si riferisca ad obblighi delle competenti Autorità italiane, il Governo sarà responsabile dell'adempimento di tali obblighi.

(e) Il presente Accordo cesserà di avere vigore:

(i) per mutuo consenso della FAO e del Governo;

(ii) nel caso in cui la sede permanente della FAO fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica Italiana, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, che possano ritenersi applicabili per portare regolarmente a termine le operazioni della FAO nella sua sede permanente presso la Repubblica Italiana e per disporre dei suoi beni ivi esistenti.

In fede di quanto sopra il Governo e la FAO hanno firmato il presente Accordo, a Washington, il giorno trentuno ottobre 1950, fatto in due copie, una in lingua inglese, l'altra in lingua italiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:
GINO BUTI
Ambasciatore d'Italia

Per l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimnetazione e l'Agricoltura:
NORRIS E. DODD
Direttore Generale

ALLEGATO A

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, relativo alla Sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

SEDE CENTRALE

Descrizione del terreno e degli edifici, citati alla sezione 1 (f) (i) dell'Accordo, e indicati sulla planimetria n. 46F, in data luglio 1950. Detta planimetria è stata elaborata dall'Architetto Vittorio Cafiero, per incarico del Ministero Italiano dei Lavori Pubblici, è stata riveduta a Washington in data 27 ottobre 1950, e fa parte integrante del presente Allegato.

DEFINIZIONE DEI CONFINI

La sede centrale è situata nel quartiere Aventino di Roma, nella zona descritta nel foglio 513 del nuovo catasto urbano di Roma, particelle n. 185 e 231, e particella n. 205, come viene delimitata nella planimetria n. 46F. Essa forma parte di una ampia area, che era originariamente destinata ad essere la sede del Ministero dell'Africa Italiana, e che confina a Nord-Ovest col Viale Aventino, a Sud-Est con la collinetta di Santa Balbina e con la particella catastale n. 186 di proprietà comunale, a Sud-Ovest con la proprietà privata del « Collegio dei Missionari del Sacro Cuore », ed a Nord-Est con il Viale Terme di Caracalla e aree comunali.

Per questa area, come viene delimitata nella planimetria n. 46F, erano stati progettati quattro edifici, dei quali finora solamente l'edificio B e l'edificio D — quest'ultimo attualmente occupato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni — sono stati costruiti. L'edificio A deve essere costruito, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 173, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1950, e perciò, ai fini della seguente descrizione, esso viene considerato come ultimato. Soltanto il nucleo centrale dell'edificio C è stato finora costruito, con una superficie di circa metri quadrati 156, ed esso circonda la ciminiera per l'impianto di riscaldamento del complesso dei quattro edifici.

La sede centrale consiste del terreno e degli edifici su di esso costruiti, ed è indicata nella planimetria n. 46F, mediante linee diagonali tracciate da sinistra in alto a destra in basso, e mediante linee incrociate. Pertanto la sede centrale si compone di due parti separate fra loro da un terreno, che non fa parte della sede centrale, secondo le indicazioni della planimetria n. 46F.

Delle due parti, la maggiore si compone di tre aree: l'area degli edifici principali, l'area dell'autorimessa e dello spazio per il parcheggio, e l'area con servitù di passaggio per gli usi degli edifici C e D.

La parte minore è formata dall'area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

AREA DEGLI EDIFICI PRINCIPALI

L'area degli edifici principali comprende l'area di circa metri quadrati 17.471,75, definita dalle linee, indicate nell'allegata planimetria 46F, che congiungono i punti 1 e 31; essa contiene gli edifici A e B (della superficie rispettiva di circa metri quadrati 3.987 e 5.011), i quali ospitano gli uffici, i depositi e le sale di riunione della FAO.

I confini di questa area sono definiti dalle linee appresso indicate:

Linea congiungente i punti 0, 1, 2, 3, 4:

Il punto 0 è situato a metri 10 a Sud-Ovest dell'angolo Nord del muro esterno del lotto mappale n. 186, come viene indicato nella planimetria n. 46F

Il punto 1 è situato a 20 metri dal punto 0 sulla perpendicolare, che si eleva dal muro esterno del lotto mappale n. 186.

Il punto 2 si trova alla intersezione del prolungamento della facciata Sud-Est dello edificio B e del prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio A.

I punti 3 e 4 sono rispettivamente gli angoli della facciata Sud-Est dell'edificio B.

La linea congiungente i punti 4, 5, 6, segue la facciata Sud-Ovest dell'edificio B e la facciata Sud-Est degli « Uffici Cassa », i quali sono una proiezione, a piano terreno, nel mezzo della facciata dell'edificio B, e hanno una superficie di circa metri quadrati 533,8.

Linea congiungente i punti 6, 7, 8, 9:

Il punto 6 è all'angolo Sud degli « Uffici Cassa ».

Il punto 7 è situato sul prolungamento della linea 5-6, a metri 1,50 dal punto 6.

Il punto 8 è situato a metri 10 Sud-Est dall'asse latitudinale dell'edificio B ed a metri 5 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 9 è situato sulla parallela all'asse latitudinale dell'edificio B, che passa per il punto 8, e sarà a metri 2,50 dal passaggio, che unisce l'edificio D (Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) e l'edificio C, e che non sarà a distanza minore dalla facciata Sud-Ovest dell'edificio B, come viene indicata nella planimetria 46F.

La linea congiungente i punti 9 *e* 10 è parallela alla facciata Sud-Ovest dell'edificio B.

La linea congiungente i punti 10 *e* 11 è parallela all'asse latitudinale dell'edificio B a metri 10 Nord-Ovest dal detto edificio.

Linea congiungente i punti 11, 12, 13:

Il punto 11 è situato sulla linea 10-11, a metri 2,50 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 12 è situato sulla facciata della bassa costruzione annessa all'edificio D, a metri 1,50 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 13 è il punto dove la bassa costruzione, annessa all'edificio D, incontra la facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Linea congiungente i punti 13, 14:

Il punto 14 è l'angolo Ovest degli « Uffici Cassa ».

Linea congiungente i punti 14, 15:

Il punto 15 è situato sulla facciata Nord-Ovest degli « Uffici Cassa », dove essa interseca il prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio D.

Linea congiungente i punti 15, 16, 17, 18:

Il punto 16 è l'angolo dove la facciata Nord-Est dell'edificio D incontra la facciata Sud-Est della proiezione delle scale dell'edificio B.

Il punto 17 è l'angolo dove la facciata Nord-Est dell'edificio D incontra la facciata Nord-Ovest della proiezione delle scale dell'edificio B.

Il punto 18 è l'angolo Nord dell'edificio D.

Linea congiungente i punti 18, 19:

Il punto 19 è l'angolo dove la facciata Nord-Ovest dell'edificio D incontra la facciata Sud-Ovest sotto la terrazza, che la congiunge all'edificio B.

La linea congiungente i punti 19, 20, 21, 22, 23, 24 segue il numero esterno, che sostiene la sopracitata terrazza.

Linea congiungente i punti 24, 25, 26:

Il punto 24 è l'angolo occidentale del detto muro di sostegno.

Il punto 25 è situato all'intersezione della linea 24-26 con il prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio B.

Il punto 26 è l'angolo Nord, dove il muro, che divide l'area degli edifici principali del viale Aventino, incontra il muro delle scale del sotto-passaggio.

La linea congiungente i punti 26, 27, 28, 29, segue il muro esterno, che divide l'area degli edifici principali dalle scale del sotto-passaggio, e che sostiene le scale.

Linea congiungente i punti 29, 30:

Il punto 29 è l'angolo dove il muro delle scale del sotto-passaggio incontra il margine del marciapiede del Viale Aventino. Il punto 30 è a metri 5 Nord-Est dal punto 29 sul margine dello stesso marciapiede.

Linea congiungente i punti 30, 31:

Il punto 31 è situato a metri 13 dal punto 30, su una linea ortogonale, rispetto alla linea 29-30.

La linea congiungente i punti 31, 1, è una linea in parte diritta e in parte curva, come viene indicata nella planimetria n. 46F.

Autorimessa e spazio per il parcheggio

L'autorimessa e lo spazio per il parcheggio occupano una superficie di circa metri quadrati 1.959, delimitata dalle linee, che congiungono i punti 32 e 38, come appresso indicate:

La linea congiungente i punti 32, 33, 34, 35, segue la facciata Nord-Ovest del muro esterno a Sud-Ovest del mappale n. 186; pertanto il punto 34 è un angolo del muro e il punto 32 è l'angolo settentrionale dell'autorimessa.

La linea congiungente i punti 35, 36:

Il punto 35 è quello in cui l'angolo del detto muro Sud-Ovest del mappale n. 186 incontra il Viale Guido Baccelli.

Il punto 36 segna l'intersezione fra il Viale Guido Baccelli e la linea congiungente i punti 36, 37, 38.

La linea congiungente i punti 36, 37, 38 è parallela alla linea 32-34 ed è distante metri 25 da essa.

La linea congiungente i punti 38, 32 è perpendicolare alla linea 32-34 e 36-38, e forma la facciata Nord-Ovest dell'autorimessa e dello spazio per parcheggio. La parte dell'autorimessa e dello spazio per il parcheggio, delimitata dalla linea, che unisce i punti 32, 33, 37, 38, è destinata a contenere l'autorimessa stessa, mentre l'area delimitata dalla linea, che unisce i punti 33, 34, 35, 36, 37, è destinata a superficie non edificabile, a scopo di parcheggio.

Area con servitù di passaggio per gli usi degli edifici C e D

L'area, con servitù di passaggio per gli usi degli edifici C e D, ha una superficie di circa metri quadrati 3.240, ed è delimitata dalla linea congiungente i punti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, B, A, 38, 32, 0.

La linea A B è sul prolungamento della linea congiungente i punti 15, 18, fino a dove essa incontra, in A, il muro di sostegno verso la collineta di Santa Balbina, e, in B, la facciata Sud-Est degli « Uffici Cassa ». Tale linea è quindi parallela al fronte Sud-Ovest dell'edificio B e dista da esso metri 10.

Questa parte della sede centrale, che sulla unita planimetria è segnata con linee incrociate, è gravata da servitù di passaggio per gli usi degli edifici C e D, ma senza altre limitazioni dei diritti, privilegi e poteri accordati alla FAO dall'Accordo.

Area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento

L'area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento copre una superficie di circa metri quadrati 46 ed è delimitata dalle linee che uniscono i punti 39, 40, 41, 42; essa forma parte dell'edificio precedentemente destinato ad ospitare gli impianti di riscaldamento per l'interno degli edifici A, B, C, D. Detta area, di circa metri quadrati 464, ospiterà gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento della sede centrale. Tale area comprende una sala sotterranea (di metri 26 x 14,6) per lo impianto di riscaldamento, con 19 vani per l'impianto di raffreddamento, le scale, e magazzini di nafta e altro carburante, e per serbatoi; essa inoltre comprende due locali al piano terreno.

L'area per gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, come sopra definita, è interamente separata dall'altra parte della stessa costruzione, che serve edifici non inclusi nella sede centrale, e che ha la sua propria entrata nella facciata Sud-Ovest, definita dalla linea 40-41.

INDICAZIONE DEI CONFINI

I confini ed i punti di riferimento, sopradescritti, saranno definiti esattamente mediante termini lapidei, linee bianche di travertino, o piastrine di bronzo murate, recanti gli stessi numeri o lettere di riferimento, che figurano sulla unita planimetria n. 46F. La sistemazione esatta della indicazione dei confini sarà effettuata sul posto mediante mutuo accordo, e secondo il presente allegato e relativa planimetria n. 46F. Tali termini lapidei, linee o piastrine, saranno collocati gradualmente col procedere dei lavori.

PARTI COMUNI

L'area, segnata sull'unita planimetria 46F con linee diagonali tracciate da destra in alto a sinistra in basso, è destinata a restare per uso comune degli occupanti della sede centrale e degli edifici C e D, specialmente per scopo di transito.

Gli occupanti della sede centrale e dell'edificio D possono usare, per gli scopi sopracitati, e per parcheggio, anche lo spazio riservato per l'edificio C, della superficie di circa metri quadrati 2.660, fino a quando tale spazio non sarà richiesto per completare la costruzione dell'edificio C.

Le tubazioni per acqua calda, vapore, acqua fredda, acqua potabile, che congiungono l'area degli impianti di riscaldamento e raffreddamento della sede centrale con l'area degli edifici principali, passano attraverso i locali per l'impianto di riscaldamento dell'edificio D e C e corrono quindi parallelamente alle tubazioni per l'edificio D e C, attraverso il passaggio sotterraneo, fino al muro esterno degli « Uffici Cassa ». Laddove le tubazioni della sede centrale passano per un suolo, che non è incluso nella sede centrale, i relativi passaggi sono in comune con gli occupanti della sede centrale e degli edifici C e D, ai fini della revisione e delle riparazioni.

Nel punto di entrata delle tubazioni della FAO entro la sede centrale, sotto il muro esterno degli « Uffici Cassa », una porta metallica dividerà la parte del passaggio sotterraneo di uso comune, da quella di uso esclusivo della FAO.

Il fumaiolo nell'attuale piccolo nucleo dell'edificio C, coi rispettivi passaggi sotterranei, sarà in uso comune, tanto per gli impianti di riscaldamento della FAO, quanto per quelli del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del costruendo edificio C.

Resta stabilito che, quando il Governo Italiano procederà alla costruzione dell'edificio C, questo potrà, nel lato Nord-Est, essere aderente al fabbricato B, lasciando al piano terreno, fra i due fabbricati, il passaggio comune indicato nell'allegata planimetria n. 46F. Resta altresì stabilito che, durante la costruzione dell'edificio C, l'area comune fra le facciate Sud-Ovest e Sud-Est e il muro di confine, e quella parte di area, che sarà strettamente necessaria lungo le facciate Nord-Est e Nord-Ovest, saranno disponibili per le macchine, impianti e per quanto può ragionevolmente occorrere per le lavorazioni, fino al completamento dell'edificio.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7104762) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100 —